

Spettabile  
Autorità dei Trasporti  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Vincenzo Accardo

[pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)



Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE  
DEL CONTRIBUTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER  
L'ANNO 2016

SEA Società per azioni esercizi Aeroportuali, con sede a Segrate, 20090 (Aeroporto Milano Linate), C.F./P.I. 00826040156,

**Premesso che**

- SEA gestisce gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa in virtù della Convenzione sottoscritta con ENAC in data 4.9.2001 e delle leggi speciali 194/62 e 449/85
- in data 23.9.2011 è stato sottoscritto tra Sea ed ENAC il contratto di Programma in deroga, in vigore fino al 31.12.2020, che disciplina le condizioni tariffarie applicate sulle attività e servizi resi in regime d'esclusiva, in conformità a quanto previsto dalla normativa tanto premesso in relazione al documento di consultazione in oggetto, pubblicato sul sito dell'Autorità, si trasmettono le seguenti

**Osservazioni**

**Quesito n. 5: del documento di consultazione:** “osservazioni motivate in ordine ai casi di esenzione sopra indicati”

Come sopra precisato, la scrivente società ha sottoscritto con l'Ente nazionale per l'Aviazione civile (d'ora in poi, ENAC), ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, un contratto di programma in deroga avente validità sino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, SEA non è soggetta all'attività di regolazione tariffaria dell'ART e, conseguentemente, non può essere tenuta all'obbligo di contribuzione in favore della medesima Autorità – pena la lesione del principio di proporzionalità, oltre che di ragionevolezza e non discriminazione – in misura analoga a quella delle altre società di gestione aeroportuale che sono tenute all'applicazione dei modelli tariffari adottati dall'ART. Si rileva, del resto, come la stessa ART abbia previsto l'applicazione di un'aliquota diversa e inferiore per i soggetti operanti in settori rispetto ai quali sussiste una diversa esigenza regolatoria (i.e autotrasporti).

**Quindi, con specifico riferimento al Quesito numero 5, si rappresenta la necessità di applicare l'esenzione dal pagamento del contributo anche alle società di gestione aeroportuale che abbiano stipulato contratti di programma in deroga con ENAC, attualmente vigenti e sino alla data della loro scadenza.**

**Sempre in merito In merito al Quesito n. 5:**

Per quanto concerne le Società in liquidazione, si condivide il principio secondo cui lo stato di liquidazione comporti l'esclusione dal contributo per tutto il periodo di liquidazione e fino alla chiusura della Società, evidenziando come la normativa prevede l'esclusione del contributo per l'intera annualità.

**Quesito n. 7 del documento di consultazione:** “osservazioni motivate in relazione all'esclusione dei ricavi sopra indicati dal fatturato rilevante per i soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali”.

SEA gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa in virtù di Convenzione con ENAC, che prevede il pagamento di un canone per l'utilizzo dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 2, comma 188, della L. 22 dicembre 1996, n. 662, e successivi provvedimenti attuativi.

Per quanto attiene, quindi, il settore della gestione aeroportuale, non può non essere evidenziata una duplicazione degli oneri contributivi posti a carico delle società di gestione aeroportuale che già versano all'ENAC un rilevante canone concessionario.

Al fine di evitare detta duplicazione di oneri – analogamente a quanto previsto al punto 5 del documento di consultazione, in merito all'esclusione di alcuni ricavi dal fatturato rilevante per i soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali – si ritiene che **debba essere scomputato dal fatturato rilevante ai fini della contribuzione l'ammontare del canone versato all'ENAC**.

In caso contrario, non si ritiene corretto che a beneficiare di tale riduzione del fatturato rilevante siano solo i concessionari autostradali.

**Quesito 2 del documento di consultazione:** “Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante”

Fermo restando quanto esplicitato ai precedenti paragrafi in merito alla richiesta d'esenzione, circa le modalità di calcolo del contributo annuale rispetto al fatturato, **si chiede che venga valutata esclusivamente la voce A1** (ricavi delle vendite e prestazioni del Conto Economico e non la voce A5 (altri ricavi e proventi) in analogia alla metodologia adottata da altre autorità (AGCM), al fine di rendere quanto più possibile oggettiva la metodologia di calcolo.

Con ossequio.

SEA S.p.A.  
Direzione Affari Legali  
e Societari  
per dr.ssa Piera Fancello

dr.ssa Orietta Bittoni

